



Provincia  
di Milano

**DIREZIONE CENTRALE TRASPORTI E VIABILITA'  
SETTORE SISTEMA DEI TRASPORTI  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
TRASPORTI NON DI LINEA**

**REGOLAMENTO PROVINCIALE RECANTE LA DISCIPLINA DELLE  
AUTORIZZAZIONI E DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI SCUOLE  
NAUTICHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 28 DEL D.P.R. 431/97.**

## INDICE

<i>Finalità</i> .....	3
<i>Art. 1 - Definizione e attività</i> .....	3
<i>Art. 2 - Autorizzazione all'esercizio di attività di scuola nautica</i> .....	3
<i>Art. 3 - Domanda di autorizzazione</i> .....	4
<i>Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione</i> .....	4
<i>Art. 5 - Procedura di autorizzazione</i> .....	6
<i>Art. 6 - Requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di scuole nautiche</i> .....	6
<i>Art. 7 - Requisiti di idoneità dei locali da adibire a scuola nautica</i> .....	7
<i>Art. 8 - Materiale per le lezioni teoriche</i> .....	8
<i>Art. 9 - Unità da diporto</i> .....	9
<i>Art. 10 - Requisiti per svolgere attività di insegnamento presso le scuola nautiche</i> .....	10
<i>Art. 11 - Organico delle scuole nautiche</i> .....	10
<i>Art. 12 - Adempimenti delle scuole nautiche</i> .....	11
<i>Art. 13 - Durata e modalità dei corsi</i> .....	11
<i>Art. 14 - Autoscuole e attività di scuola nautica</i> .....	12
<i>Art. 15 - Vigilanza</i> .....	13
<i>Art. 16 - Enti e associazioni nautiche a livello nazionale</i> .....	13
<i>Art. 17 - Norme transitorie</i> .....	13
<i>Art. 18 - Sanzioni</i> .....	14
<i>Art. 19 - Pagamento delle sanzioni</i> .....	15
<i>Art. 20 - Contestazione e notificazione delle violazioni</i> .....	15
<i>Art. 21 - Comunicazione di avvio del procedimento</i> .....	16
<i>Art. 22 - Scritti difensivi</i> .....	16
<i>Art. 23 - Entrata in vigore</i> .....	16

**REGOLAMENTO PROVINCIALE  
RECANTE LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA VIGILANZA  
IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 28 DEL D.P.R. 431/97**

***Finalità***

Il presente Regolamento Provinciale disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza sulle scuole nautiche, attribuite dapprima alla Regione con il D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) e successivamente alla Provincia con D.Lgs. 112/98.

***Art. 1***

***Definizione e attività***

- 1.1 Si definiscono scuole nautiche le strutture stabili, aventi un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumenti didattici, che svolgano con continuità attività finalizzate all'istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
- 1.2 Non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività, anche se svolte in via permanente presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici ma non al conseguimento delle patenti nautiche.
- 1.3 L'attività di scuola nautica può essere svolta anche dalle autoscuole, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 317/95, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.P.R. 431/97 e dell'art. 14 del presente Regolamento.
- 1.4 La sede della scuola nautica è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

***Art. 2***

***Autorizzazione all'esercizio di attività di scuola nautica***

- 2.1 L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Milano, qualora la sede sia situata nel territorio provinciale, previo parere del Direttore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – SIIT 2 Lombardia e Liguria – Settore Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile Milano e previo accertamento dei requisiti di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
- 2.2 L'autorizzazione può essere richiesta per:
  - a) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta di unità da diporto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 431/97;
  - b) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti per il comando delle navi da diporto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 431/97.

**Art. 3**  
**Domanda di autorizzazione**

- 3.1 Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche le cui sedi siano situate nel territorio provinciale devono chiedere la relativa autorizzazione all'esercizio alla Provincia mediante presentazione di domanda in bollo indirizzata al competente Settore della Provincia di Milano, sottoscritta dal titolare della scuola nautica ovvero dal legale rappresentante.
- 3.2 Nella domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale:
- ✓ del titolare, se il richiedente è una ditta individuale;
  - ✓ dei soci, se il richiedente è una società semplice o una società in nome collettivo, dei soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
  - ✓ del legale rappresentante, se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

Dovranno, inoltre, essere indicate:

- ✓ la ragione sociale e la sede legale dell'impresa;
- ✓ la partita IVA;
- ✓ l'esatta denominazione da attribuire alla scuola nautica;
- ✓ l'esatta sede della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 1.4 delle presenti modalità operative - gestionali;
- ✓ la tipologia di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- ✓ il compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove pratiche di esame;
- ✓ i soggetti che svolgono attività di insegnante e di istruttore.

**Art. 4**  
**Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione**

Alla domanda di autorizzazione, indicante il tipo di insegnamento (secondo quanto previsto al successivo articolo 9.1), dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione del richiedente, nei modi stabiliti dalla normativa vigente, inerente il possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 6;
- b) attestazione di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 28 comma 6 D.P.R. 431/97, nei modi stabiliti dalla normativa vigente, con l'indicazione dell'Autorità che ha provveduto al rilascio;
- c) patente nautica di colui che svolge le mansioni di istruttore rilasciata da almeno tre anni e con abilitazione almeno pari al tipo di patente da rilasciare;
- d) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali asseverata da un professionista abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 delle presenti modalità operative - gestionali e la conformità ai vigenti regolamenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;

- e) planimetria quotata in scala 1:100 redatta da un professionista abilitato con la rappresentazione dei locali della scuola nautica con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature didattiche, in conformità al successivo art. 7.
  - f) certificato della ASL competente da cui risulti l'idoneità dei locali da adibire a scuola nautica, ai sensi del Regolamento locale di igiene;
  - g) elenco delle attrezzature marinarie, strumenti e materiale didattico per le esercitazioni teoriche in dotazione alla scuola nautica, in conformità a quanto indicato all'art. 8;
  - h) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche di cui al successivo art. 8;
  - i) dichiarazione relativa alla disponibilità e/o proprietà dei mezzi nautici necessari per le esercitazioni e relativa documentazione con allegata copia conforme di:
    - ✓ certificato di omologazione dello scafo e/o certificato di conformità CE nel caso di natante;
    - ✓ licenza di navigazione nel caso di imbarcazione;
    - ✓ certificato d'uso del motore nel caso di natante o nel caso di imbarcazione con motore fuoribordo;
- e, altresì, copia di:
- ✓ polizza assicurativa (la polizza deve indicare che l'assicurazione è estesa anche alle scuole nautiche autorizzate, diverse dal contraente inteso come proprietario dell'unità stessa);
  - ✓ contratto di acquisto o contratto di leasing o, in generale, atto da cui risulti la disponibilità giuridica dell'unità di navigazione;
- j) qualora l'unità di navigazione non sia di proprietà, deve essere allegata una dichiarazione del proprietario che confermi la concessione della disponibilità del mezzo e/o delle relative attrezzature marinarie e copia della polizza assicurativa da cui risulti l'estensione anche all'attività di esercitazione pratica e svolgimento esami da parte della scuola nautica con le modalità previste dal successivo art. 9.2;
  - k) contratto di proprietà o locazione o altra documentazione attestante la disponibilità dei locali;
  - l) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Se trattasi di nuova scuola nautica il certificato deve essere inviato entro due mesi dal ricevimento dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine, seguirà diffida a provvedere entro 30 giorni e, in assenza di giustificati motivi, potrà essere disposta dall'autorità competente la decadenza dell'autorizzazione;
  - m) documentazione comprovante la capacità finanziaria del soggetto richiedente secondo le modalità indicate al successivo art. 6.2 lett. a);
  - n) una marca da bollo, dell'importo previsto dalle vigenti disposizioni in materia, da apporre sull'autorizzazione.

**Art. 5**  
**Procedura di autorizzazione**

- 5.1 Il competente Settore della Provincia di Milano, ricevuta la domanda, provvederà ad istruire la pratica relativa al rilascio del provvedimento di autorizzazione, verificando la rispondenza della domanda presentata alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la completezza della documentazione presentata, la validità dei documenti trasmessi e la congruenza delle attrezzature, anche tramite sopralluogo presso la scuola nautica. Potranno essere richieste ulteriori integrazioni ritenute opportune, indicandone i tempi e le modalità di presentazione.
- 5.2 Il competente Settore della Provincia di Milano procederà alla richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – SIIT 2 Lombardia e Liguria – Settore Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile Milano del parere di cui all'art 28 comma 5 del D.P.R. 431/97.
- 5.3 L'autorizzazione, indicante la sede legale e la sede nautica della scuola e le generalità del responsabile della stessa, verrà rilasciata entro trenta giorni dal completamento di tutta la documentazione comprensiva del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – SIIT 2 Lombardia e Liguria – Settore Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile Milano di Milano. Detta autorizzazione sarà inviata in copia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – SIIT 2 Lombardia e Liguria – Settore Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile Milano.
- 5.4 Ogni variazione riguardante la ragione sociale o la modifica del mezzo nautico o delle altre strutture o dei titoli professionali inerenti la scuola nautica deve essere tempestivamente segnalata - e comunque entro 15 giorni - a cura della stessa scuola, alla Provincia onde ottenere il rinnovo dell'autorizzazione.

**Art. 6**  
**Requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di scuole nautiche**

- 6.1 Possono ottenere l'autorizzazione le persone fisiche o giuridiche. A tal fine è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante negli altri casi, sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere la cittadinanza italiana ovvero essere cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro stato, qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
  - b) avere un'età superiore a 21 anni;
  - c) risulti di buona condotta e non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non sia stato sottoposto a misure di sicurezza personale o alle misure previste dalla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988 n. 327 e dalla L. 31 maggio 1965 n. 575, come successivamente modificata ed integrata, nonché non abbia riportato condanne ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  - d) non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685 e successive modificazioni o per reati previsti dalla L. 28 febbraio 1990 n. 39 e dal D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, nel caso di

scuola nautica per la preparazione al conseguimento della patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto:

- e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro stato.

6.2 Il richiedente deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti, con le modalità specificatamente indicate nei seguenti commi:

a) capacità finanziaria documentata da un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,59 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche rilasciata da:

- ✓ aziende o istituti di credito;
- ✓ società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.285,00.

L'attestazione, riferita ad un importo di Euro 25.822,84 deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995 n. 317.

#### *Art. 7*

#### *Requisiti di idoneità dei locali da adibire a scuola nautica*

7.1 I locali della scuola nautica devono comprendere:

- a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed areati.

7.2 L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

7.3 I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.

7.4 Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento e l'aula di insegnamento, in particolare, deve contenere l'arredamento idoneo a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento, il quale dovrà essere costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula, tenendo comunque conto di quanto previsto al precedente 7.1 lett. a);
- d) tavoli da carteggio in misura proporzionata alle dimensioni dell'aula e al numero degli allievi.

**Art. 8**  
**Materiale per le lezioni teoriche**

**8.1** La scuola deve disporre di adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi che consentano a ciascuno di partecipare attivamente alle lezioni e di acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e di salvataggio.

**8.2** Il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito almeno da:

a) Strumenti

- ✓ bussola marina e sestante;
- ✓ barometro aneroido, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- ✓ strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).

b) Sussidi

- ✓ fac-simile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- ✓ carte nautiche di scala diversa e di varie zone, squadrette nautiche, parallele, compassi, bussole a mano da rilevamento;
- ✓ abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- ✓ tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- ✓ carte di analisi meteorologica;
- ✓ rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- ✓ rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- ✓ modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le parti costitutive di uno scafo con propulsione a motore e a vela;
- ✓ pannelli di motore sezionato tra cui almeno uno di motore fuoribordo;
- ✓ modello di imbarcazione completo di fanaleria, bussola e grafometro;
- ✓ rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di un'unità a vela ovvero modello in scala;
- ✓ rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- ✓ rappresentazione grafica raffigurante i segnali per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- ✓ rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- ✓ quadro luminoso o pannello raffigurante la segnaletica diurna e notturna;



- ✓ tavola di proiezione di Mercatore;
- ✓ mezzi di salvataggio (cioè salvagente anulare e cinture di salvataggio) e dotazioni di sicurezza per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, conformi alla vigente normativa, integrati da un'ancora e un sestante.

c) Documentazione didattica:

- ✓ fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- ✓ pubblicazione "Elenco dei fari e segnali da nebbia" Parte I e II dell'Istituto Idrografico della Marina;
- ✓ Portolano del Mediterraneo – Generalità Parte I e Parte II e Portolano P1 dell'Istituto Idrografico della Marina;
- ✓ norme di governo e di manovra dell'imbarcazione;
- ✓ carta 1111,
- ✓ leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- ✓ Codice della Navigazione;
- ✓ Codice della Navigazione da Diporto;
- ✓ Codice Internazionale dei Segnali CIS.

8.3 I sussidi di cui alla precedente lettera b) (con esclusione delle carte nautiche ufficiali), nonché gli strumenti di comunicazione e di rilevamento della posizione in mare, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

*Art. 9*

*Unità da diporto*

9.1 La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:

- a) per l'abilitazione al comando e alla condotta delle unità da diporto aventi lunghezza fino a 24 metri:
- ✓ entro le 12 miglia dalla costa: un'unità da diporto a vela o a vela con motore ausiliario (o a motore nel caso in cui la patente venga rilasciata per la condotta e il comando delle sole unità a motore) appartenente alla categoria per la quale viene richiesta l'abilitazione;
  - ✓ senza alcun limite dalla costa: un'unità da diporto a vela con motore ausiliario (o a motore nel caso in cui la patente venga rilasciata per la condotta e il comando delle sole unità a motore) appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto la scuola deve disporre di una nave da diporto o, in mancanza, di un'unità avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 m..

9.2 I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di copertura assicurativa, secondo le norme vigenti in materia, anche per eventuali danni alle persone imbarcate o a terzi.

- 9.3 La scuola nautica può avvalersi anche di mezzi di proprietà di terzi purché la relativa polizza assicurativa risulti estesa anche all'attività di esercitazione pratica e svolgimento esami da parte della scuola nautica con le modalità previste al punto 2 del presente articolo.
- 9.4 Eventuali variazioni del numero e del tipo dei mezzi nautici a disposizione della scuola devono essere immediatamente comunicate alla Provincia.

#### **Art. 10**

##### ***Requisiti per svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche***

- 10.1 Ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.P.R. 17 dicembre 1997 n. 431, possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle capitaneria di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
- 10.2 Possono svolgere attività di solo istruttore coloro che siano muniti di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
- 10.3 Per svolgere l'attività di insegnante o istruttore sono necessari gli stessi requisiti morali previsti per i titolari di scuole nautiche di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 11**

##### ***Organico delle scuole nautiche***

- 11.1 La scuola nautica deve disporre della collaborazione di almeno un insegnante di teoria e di un istruttore per le esercitazioni pratiche. Le due funzioni sono cumulabili in capo al medesimo soggetto qualora possieda i requisiti di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 10.
- 11.2 Il titolare della scuola può ricoprire i ruoli di cui al punto precedente purché sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 10 del presente Regolamento.
- 11.3 L'istruttore, o l'insegnante qualora svolga anche funzioni di istruttore, deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.
- 11.4 Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione Provinciale può consentire che il titolare della scuola utilizzi, per non più di sei mesi, un insegnante di un'altra scuola nautica autorizzata, onde consentire la regolarità delle lezioni.
- 11.5 Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico istruttore e l'insegnante non possa cumulare le funzioni e la scuola non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione Provinciale può consentire che il titolare della scuola utilizzi, per non più di sei mesi, un istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, onde consentire la regolarità delle esercitazioni pratiche.

**Art. 12**  
**Adempimenti delle scuole nautiche**

- 12.1** Le scuole nautiche curano la tenuta del registro di iscrizione degli allievi, vidimato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, nonché di ogni altra documentazione relativa all'esercizio di scuola nautica.
- 12.2** Il registro di iscrizione degli allievi, vidimato dalla Provincia, dovrà contenere:
- a) le generalità degli allievi;
  - b) la data di iscrizione;
  - c) gli estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche;
  - d) la data degli esami di teoria e relativo esito;
  - e) la data dell'esame pratico ed il relativo esito.
- 12.3** La scuola nautica è tenuta ad esporre al pubblico:
- a) il provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione Provinciale;
  - b) gli orari delle lezioni teoriche;
  - c) i periodi di chiusura della scuola;
  - d) i prezzi applicati
- 12.4** Ogni scuola nautica deve comunicare alla Provincia l'orario di apertura dell'ufficio e delle lezioni teoriche, indicando altresì i periodi di chiusura della scuola stessa.
- 12.5** La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività su istanza del titolare dell'autorizzazione per motivate e gravi esigenze. La sospensione è accordata per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili di altri 12 in presenza di giustificati motivi. Qualora entro quest'ultimo termine l'attività non venga ripresa l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

**Art. 13**  
**Durata e modalità dei corsi**

- 13.1** Il numero minimo e la durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche a cui devono partecipare i candidati per il conseguimento della patente nautica sono stabiliti in base al tipo di patente nautica da conseguire.
- a) Patente nautica di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 431/97 per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa:
    - ✓ Lezioni teoriche: in numero di 12 della durata minima di un'ora ciascuna.
    - ✓ Esercitazioni pratiche:

- per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità a motore: in numero di 2 della durata minima di un'ora ciascuna;
  - per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità a vela e a motore: in numero di 4 della durata minima di 2 ore ciascuna.
- b) Patente nautica di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 431/97 per la navigazione senza limiti dalla costa:
- ✓ Lezioni teoriche: in numero di 22 della durata minima di un'ora ciascuna e riducibili a 12 qualora l'allievo sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a).
  - ✓ Esercitazioni pratiche:
    - per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità a motore: in numero di 2 della durata minima di un'ora ciascuna soltanto nel caso in cui l'allievo non sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a);
    - per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità a vela e a motore: in numero minimo di 4 della durata minima di 2 ore ciascuna, soltanto nel caso in cui l'allievo non sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a) con l'abilitazione per la conduzione di unità a motore e a vela
- c) Patente nautica di cui all'art 4 del D.P.R. 431/97 per navi da diporto:
- ✓ Lezioni teoriche: in numero di 30 della durata minima di un'ora ciascuna.
  - ✓ Esercitazioni pratiche: in numero di 2 della durata minima di 2 ore.

**13.2** Ai fini dell'ammissione all'esame, per ogni allievo, dovrà essere compilata e firmata da parte degli insegnanti e degli istruttori e sottoscritta da parte del titolare della scuola nautica, una scheda da cui risulti che il candidato ha frequentato almeno il numero minimo delle lezioni teoriche ed effettuato almeno il numero minimo delle esercitazioni pratiche, in relazione al tipo di patente da conseguire.

#### **Art. 14**

##### ***Autoscuole e attività di scuola nautica***

- 14.1** Ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.P.R. 431/97, le autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17 maggio 1995 n. 317 e dotate di attrezzature, strumenti nautici e materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, qualora vogliano svolgere anche l'attività di scuola nautica di cui al comma 2 dell'art. 28 del citato D.M., devono chiedere la relativa autorizzazione al competente Settore della Provincia di Milano.
- 14.2** Ai fini del rilascio dell'autorizzazione occorre che l'autoscuola abbia la disponibilità di unità da diporto abilitate alla navigazione e corrispondenti ai corsi di insegnamento effettuati, in conformità a quanto indicato dall'art. 9.
- 14.3** L'autorizzazione viene rilasciata previo parere del Direttore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – SITT 2 Lombardia e Liguria – Settore Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile Milano, ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D.P.R. 431/97.

**Art. 15**  
**Vigilanza**

- 15.1 La Provincia svolge attività di vigilanza sulle scuole nautiche autorizzate, in particolare:
- a) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni;
  - b) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti e di istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
  - c) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.
- 15.2 La vigilanza provinciale è svolta tramite personale autorizzato a tale scopo.
- 15.3 In occasione dei sopralluoghi effettuati nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale ove il personale ispettivo indica le eventuali irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo.
- 15.4 L'attività di vigilanza è rivolta anche alla repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

**Art. 16**  
**Enti e associazioni nautiche a livello nazionale**

Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431.

**Art. 17**  
**Norme transitorie**

**17.1 Scuole di istruzione per la nautica già esistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 431/97**

- 17.1.1 Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. 431/97 gestivano scuole di istruzione per la nautica e non abbiano provveduto a richiederne l'autorizzazione alla Regione, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.P.R. 431/97, anche se in possesso di precedente autorizzazione rilasciata da altri soggetti, devono regolarizzare la loro posizione chiedendo il rilascio dell'autorizzazione alla Provincia entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 17.1.2 I soggetti di cui al punto 1 dovranno dimostrare con atti probanti l'effettivo esercizio dell'attività di scuola nautica alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. 431/97. A tale fine verranno ritenuti atti probanti, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
- ✓ il certificato di iscrizione CCIAA;
  - ✓ precedente autorizzazione rilasciata dagli Enti in precedenza già preposti.
- 17.1.3 Nei casi di cui al precedente punto 1, l'autorizzazione potrà essere rilasciata se il richiedente risulti avere i requisiti previsti dal presente Regolamento, anche in carenza dei requisiti di cui all'art. 6.1, lett. f) e all'art. 7.1.

17.1.4 Nel caso di trasferimento dei locali gli stessi dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

*17.2 Scuole nautiche già autorizzate a seguito del D.P.R. 431/97*

17.2.1 Le scuole nautiche già in possesso di autorizzazione regionale di cui all'art. 28 comma 2 del D.P.R. 431/97 o di successiva autorizzazione provinciale anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, se dotate dei requisiti previsti dal presente Regolamento, eccetto quelli di cui al precedente art. 17.1.3, potranno continuare ad esercitare l'attività di scuola nautica sulla base di tale autorizzazione adeguando, entro dodici mesi, le attrezzature marinaresche, gli strumenti e mezzi nautici ed il materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

17.2.2 Le scuole nautiche di cui al punto 17.2.1 dovranno comunicare tempestivamente al competente Settore della Provincia di Milano ogni variazione successiva all'autorizzazione regionale riguardante la ragione sociale o la modifica del mezzo nautico o delle altre strutture o dei titoli professionali ad essa inerenti onde ottenere il rinnovo dell'autorizzazione. In ogni caso la modifica dovrà essere conforme a quanto indicato nel presente Regolamento.

17.2.3 Nel caso di trasferimento dei locali gli stessi dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

**Art. 18**  
**Sanzioni**

18.1 L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 689/81 e dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

18.2 Per l'emissione degli atti sanzionatori, il competente Settore della Provincia di Milano si avvale dell'attività istruttoria del personale incaricato all'attività di vigilanza come stabilito al precedente articolo 15.

18.3 Le sanzioni relative ad irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di scuola nautica sono modulate come di seguito riportato:

*a) ATTO DI DIFFIDA*

La sanzione minima, consistente nella diffida, verrà applicata con riferimento alle accertate irregolarità riguardanti l'esercizio dell'attività di scuola nautica.

Per accertate irregolarità si intendono quelle commesse nell'esercizio dell'attività di scuola nautica come disciplinata dal presente Regolamento, quali:

- ✓ il trasferimento dell'attività in altri locali senza la preventiva autorizzazione della Provincia;
- ✓ la mancata comunicazione delle modifiche alle caratteristiche dei locali senza il preventivo assenso del competente Settore della Provincia di Milano;
- ✓ l'irregolare tenuta del registro di iscrizione allievi;
- ✓ la mancata esposizione al pubblico del provvedimento autorizzativo della Provincia di Milano e del tariffario.

*b) SANZIONI PECUNLARIE*

L'importo delle sanzioni è determinato come segue:

- ✓ E' applicata la sanzione del pagamento di una somma da €. 125,00 a €. 500,00 nei confronti di chiunque svolga attività di insegnamento od istruzione in una scuola nautica senza essere abilitato ed autorizzato.
- ✓ E' applicata la sanzione del pagamento di una somma da €. 200,00 A €. 500,00 nei confronti di chiunque svolga attività di scuola nautica senza la necessaria autorizzazione provinciale.

*c) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'*

L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando:

- ✓ il titolare della scuola nautica non ottemperi alle disposizioni della Provincia fissate con atto di diffida di cui al precedente punto a);
- ✓ il titolare della scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato ed autorizzato. In questo caso verrà applicata anche la sanzione pecuniaria come specificato al punto b).

*d) REVOCA DELL'ATTIVITA'*

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- ✓ qualora venga meno la capacità finanziaria di cui al precedente articolo 6.2;
- ✓ qualora vengano meno i requisiti morali del titolare dell'autorizzazione, di cui al precedente articolo 6.1 lett. c), d) ed e);
- ✓ qualora siano adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'attività in un quinquennio di cui al precedente punto c);
- ✓ qualora si verifichi quanto previsto al precedente articolo 12.5;
- ✓ per il decesso del titolare dell'autorizzazione in mancanza di eredi;
- ✓ per espressa rinuncia;
- ✓ per rinuncia tacita, ove l'attività di scuola nautica risulti chiusa senza giustificati motivi.

**Art. 19**

***Pagamento delle sanzioni***

Le sanzioni amministrative di cui all'art. 18 del presente Regolamento possono essere pagate secondo le modalità disposte dalla Legge del 24 novembre 1981 n. 689, cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

**Art. 20**

***Contestazione e notificazione delle violazioni***

Qualora durante l'attività di vigilanza, vengano riscontrate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica, viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. Dette irregolarità devono essere contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per

ricevuta, oppure ne devono essere notificati gli estremi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Il verbale dovrà contenere inoltre l'ammontare della sanzione pecuniaria e le modalità di pagamento.

#### **Art. 21**

#### ***Comunicazione di avvio del procedimento***

Le sanzioni previste all'art. 18.3 lettere c) e d) (ad esclusione dei casi di decesso e di rinuncia) del presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15.

#### **Art. 22**

#### ***Scritti difensivi***

- 22.1 Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento gli interessati potranno far pervenire al competente Settore della Provincia di Milano scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
- 22.2 Se le motivazioni addotte dall'interessato saranno ritenute non fondate, il Settore competente ingiungerà il pagamento della sanzione o provvederà all'irrogazione delle altre sanzioni previste all'art. 18 del presente Regolamento.
- 22.3 Qualora, invece, siano ritenute fondate le motivazioni addotte dall'interessato, nel caso in cui lo stesso abbia agito con colpa lieve potrà essere diffidato dal reiterare il comportamento illecito, o nelle rimanenti ipotesi, potrà essere archiviata la pratica, comunicandone l'esito a tutti gli interessati.

#### **Art. 23**

#### ***Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, che interverrà dopo la sua esecutività.